

**Tribunale di Napoli****VII sezione civile****n. 3424/2025**

Il g.d., dr. Ilaria Grimaldi;

Letto il ricorso depositato da _____ (C.F.

_____), con sede in _____, in persona del legale

rappresentante *p.t.*, affinché questo tribunale voglia riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), CCII, ovvero, in subordine, di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), CCII, il beneficio della prededuzione al Finanziamento Interinale concesso da _____, per il complessivo importo, in linea capitale, di massimi Euro 3 milioni, di cui Euro 1.499.208,19 già erogati ed Euro 1.500.791,81 da erogare;

sentito l'istante, il finanziatore, il creditore con cui sono in corso trattative e l'esperto;

letta la documentazione allegata;

OSSERVA

1. La società ricorrente, in data 20.12.2024, ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata, chiedendo l'applicazione delle misure protettive e la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482 *bis* e *ter* c.c., istanza depositata al Registro delle imprese il 9.1.2025, unitamente alla nomina dell'esperto, in persona del dr. _____.

Il tribunale, con provvedimento del 3.2.2025, ha confermato le misure protettive e cautelari, stabilendone la durata in giorni 90 dalla pubblicazione dell'istanza.

Con separato ricorso, la ricorrente ha chiesto a questo tribunale il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, co. 1, lett. b), CCII, ovvero, in subordine, di cui all'art. 22, co. 1, lett. a), CCII, del beneficio della prededuzione al Finanziamento Interinale infruttifero e non garantito concesso a



da _____, per il complessivo importo, in linea capitale, di massimi Euro 3 milioni, di cui Euro 1.499.208,19 già erogati ed Euro 1.500.791,81 da erogare.

2. In primo luogo, va considerato che la norma applicabile alla fattispecie è la previsione dell'art. 22, co. 1, lett. a CCII e non già della lett. b del medesimo comma, atteso che la società finanziatrice non è socia dell'istante, ma titolare del 100% delle partecipazioni di _____, che è a sua volta socio unico della finanziata, _____; la previsione della lett. a ricomprende di certo l'ipotesi di finanziamento da parte di società titolare di un rapporto di controllo solo indiretto rispetto alla finanziata, la quale, però, non è socio dell'impresa istante, per cui non può ricorrere la diversa fattispecie della lett. b della norma richiamata.

La lettera a), infatti, contempla la possibilità del tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, senza alcuna distinzione tra i soggetti finanziatori, per cui l'ipotesi in esame senza dubbio rientra in tale previsione, senza che si ponga alcuna necessità di applicazione, in via di interpretazione estensiva o analogica, della diversa disposizione della lett. b), non sussistendo alcuna lacuna da colmare.

La diversa e specifica disposizione della lett. b), che sancisce la possibilità di autorizzare finanziamenti prededucibili anche da parte dei soci, evidentemente trova la sua *ratio* nel maggior rigore cui, di regola, sono soggetti, in sede di rimborso, i finanziamenti da parte dei titolari di partecipazioni sociali, quali soggetti direttamente interessati dalle sorti della società partecipata, che ordinariamente vedono il loro credito postergato rispetto agli altri creditori (artt. 2467 e 2497 *quinquies* c.c.), per cui il legislatore del Codice della Crisi, per favorire il buon esito delle procedure di risoluzione della crisi anche grazie al supporto dei soci, evidentemente ha avvertito e soddisfatto, in tal modo, l'esigenza di garantire loro la possibilità di ottenere il beneficio della prededuzione e, dunque, di essere rimborsati con preferenza rispetto agli altri creditori, in deroga alla postergazione prevista invece dal codice civile per l'ipotesi in cui il finanziamento dell'impresa in crisi da parte dei soci venga erogato al di fuori di una delle procedure di risoluzione della stessa, legislativamente previste.

Fatta questa premessa, va specificato che, del resto, la riconduzione della fattispecie in esame all'una o all'altra ipotesi su riportata non ha immediato rilievo pratico, essendo del tutto analoghi i relativi presupposti e gli effetti del provvedimento



di autorizzazione del tribunale, non essendo contemplato, in caso di finanziamenti concessi nell'ambito della composizione della crisi, il limite quantitativo dell'80% riconoscibile alla prededuzione per l'ipotesi di finanziamenti dei soci disposti, invece, nell'ambito del concordato preventivo, dall'art. 102, co. 1, CCII, come del resto sostenuto dalla stessa società istante.

3. Venendo ai presupposti della richiesta autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, l'art. 22 prevede che gli stessi siano funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.

3.1. In tale direzione, l'istante ha affermato che il c.d. Finanziamento Interinale oggetto dell'istanza assicura il mantenimento della continuità aziendale, perché consente di far fronte ad esigenze di cassa indifferibili, unitamente all'implementazione del Progetto di Piano, che permette di generare maggiori flussi di cassa a servizio del debito della società, mediante il consolidamento della clientela attuale in portafoglio e l'acquisizione di nuovi clienti diretti.

Si tratta, in particolare, di un finanziamento di complessivi tre milioni di euro, che prevede una o più *tranches* di erogazione, entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio da parte della società della relativa richiesta, secondo le proprie esigenze finanziarie; è prevista la scadenza al 31 dicembre 2028 e il rimborso in un'unica soluzione entro detta data, senza alcun interesse.

Quanto alla funzionalità alla continuità aziendale, la società ha dedotto che, in assenza della porzione di Finanziamento Interinale già erogata, si sarebbe trovata nell'impossibilità di far fronte a taluni pagamenti imprescindibili per la prosecuzione della sua attività (stipendi dei propri dipendenti e forniture commerciali), con grave pregiudizio per il mantenimento della continuità aziendale; ha affermato, poi, che anche gli importi ancora da erogare sono funzionali alla continuità aziendale, in quanto destinati a far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.1.3. del Contratto di Finanziamento, a costi indispensabili per la regolare prosecuzione dell'attività d'impresa.

Invero, nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad un finanziamento già contratto dalla società istante, in data 15.1.2025, ed in gran parte già erogato anche prima della richiesta di autorizzazione al tribunale, espressamente prevista in contratto.



Passando all'ulteriore requisito richiesto dall'art. 22, co. 1, CCII, l'istante ha evidenziato come la conservazione della continuità aziendale – cui il Finanziamento Interinale è finalizzato – consenta di preservare un maggiore valore dell'azienda, a beneficio di tutti i creditori della società. Infatti, in assenza del Finanziamento Interinale, essa si sarebbe trovata e si troverebbe nell'impossibilità di proseguire la propria attività caratteristica e di far fronte alle proprie obbligazioni, *in primis* verso i fornitori e i dipendenti, specie considerando che la forza lavoro di

, composta primariamente da personale qualificato, costituisce il principale *asset* della società, tenuto conto del settore in cui opera, e la sua dispersione pregiudicherebbe irrimediabilmente le prospettive di risanamento.

3.2. L'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata, dr.

, in ordine alla funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale ha confermato, in particolare, quanto alla struttura economico/patrimoniale della società ricorrente, che la presenta quale principale *asset* la forza lavoro altamente qualificata, con competenze diversificate e fortemente specializzate, caratteristiche comuni nell'ambito della aziende di consulenza ICT.

Ciò vuol dire che la forza lavoro è al contempo un costo ma anche la principale risorsa dell'azienda, che le consente di proporsi in un mercato in continua evoluzione; pertanto, dal punto di vista patrimoniale, l'impresa considerata nel suo insieme ha un valore e una capacità reddituale, mentre esaminata a livello atomistico ha un valore molto contenuto.

Nel merito, l'esperto ha, poi, osservato che il percorso di risanamento intrapreso dall'istante non possa prescindere dalla disponibilità di nuove risorse finanziarie interinali, finalizzate a consentire la continuità aziendale per il tempo necessario a concludere le trattative con i creditori e che senza il finanziamento la società non sarebbe in grado di proseguire l'attività; ha, dunque, concluso nel senso che la funzionalità di esso alla continuità aziendale risulta documentato.

A supporto di tali conclusioni, ha anche evidenziato che le stime di crescita a fondamento del Piano industriale si basano su analisi del mercato di riferimento e su valutazioni della direzione aziendale ed appaiono ragionevoli, tanto che il valore della



produzione risulta presentare un andamento crescente, essendo passato da € 4.520.088,31 del 2022 ad € 10.536.724,32 del 2024.

Quanto all'ulteriore requisito, ossia la funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, l'esperto ha ribadito che la società ricorrente si troverebbe, in mancanza del Finanziamento interinale, nell'impossibilità oggettiva di proseguire la propria attività caratteristica e di far fronte alle proprie obbligazioni, *in primis* verso dipendenti e fornitori.

L'alternativa, in caso di cessazione dell'attività d'impresa, sarebbe la liquidazione atomistica dei beni, che - come detto, attesa la struttura dell'azienda - non appare la migliore soluzione per garantire la migliore soddisfazione dei creditori.

4. L'istanza è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.

In primo luogo, risulta la funzionalità del Finanziamento interinale che qui ci occupa alla continuità aziendale, se solo si consideri la destinazione dei relativi flussi al pagamento dei costi correnti, in specie per i fornitori ed il personale, i quali impattano in modo rilevante sulle necessità finanziarie dell'impresa, date le particolari caratteristiche della relativa attività, che consiste nella trasformazione digitale e nella prestazione di servizi di Consulenza ICT e ingegneristica.

Le necessità cui con il finanziamento si è inteso far fronte hanno tratto origine dai pignoramenti che hanno colpito le giacenze dei c/c bancari della ricorrente da parte del creditore con cui sono in via di definizione trattative, nell'ambito della composizione negoziata,

Dall'esame della documentazione agli atti risulta anche confermata la funzionalità del finanziamento al migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Invero, la continuità dell'attività d'impresa, resa possibile dal Finanziamento interinale, restituisce delle prospettive di soddisfacimento dei creditori migliori dell'alternativa liquidatoria.

Ciò deriva, in primo luogo, dalla struttura stessa dell'azienda, il cui principale *asset* è dato da personale altamente specializzato, che non avrebbe problemi a trovare una diversa collocazione in caso di riduzione e/o cessazione dell'attività d'impresa e che non concreta un bene o un valore aziendale suscettibile di liquidazione.



Inoltre, le prospettive di risanamento dell'equilibrio economico-finanziario e, dunque, di migliore realizzazione delle pretese dei creditori, grazie al finanziamento che qui ci occupa e al Piano industriale, sono confermate dalla prognosi favorevole circa l'espansione del mercato in cui opera la _____ nonché di incremento dei ricavi aziendali.

Nella prima direzione, con la documentazione integrativa richiesta da questo giudice, l'istante ha dedotto che il mercato in cui opera, con particolare riferimento ai settori ICT e Digitale, produzione di software e servizi di engineering, è in costante crescita negli ultimi anni e le previsioni per il biennio 2025-2026 testimoniano un'ulteriore espansione, trainata dagli investimenti in infrastrutture e tecnologie emergenti.

L'esperto ha dichiarato di aver esaminato le indagini di mercato fornite dalla società, che confermano la crescita dello stesso.

Quanto al secondo profilo, va riportato che l'esperto ha evidenziato l'andamento crescente del valore della produzione, da € 4.520.088,31 del 2022 ad € 10.536.724,32 del 2024, mentre ha ricondotto le perdite registrate negli ultimi esercizi in via preponderante alla svalutazione dei crediti vantati verso società controllate e collegate, che a loro volta hanno fatto accesso a strumenti di risoluzione della crisi.

Inoltre, la società ha dichiarato di aver acquisito nel primo trimestre 2025 otto nuovi clienti, che le consentiranno di aumentare ulteriormente i ricavi; anche tale circostanza è stata confermata dall'esperto, il quale all'udienza di comparizione, ha riferito di aver esaminato la documentazione, anche contrattuale, acquisita dall'istante, dalla quale risulta l'acquisizione di nuovi clienti, nonché il consolidamento di quelli precedenti. Ha, dunque, dichiarato l'esistenza di una ragionevole aspettativa che la continuazione dell'attività restituisca uno scenario più favorevole ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ebbene, dall'esame complessivo della documentazione prodotta, della relazione dell'esperto e delle memorie e note integrative dell'istante, può trarsi la ragionevole previsione che la prosecuzione dell'attività d'impresa, resa possibile anche dal finanziamento che ci occupa, consentirà un miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria e all'assenza di finanziamento.



Il percorso di risanamento avviato lascia prevedere che, grazie alle trattative con i creditori e all'attuazione del Piano industriale, con la prevista espansione del mercato di riferimento e della clientela e, dunque, dei ricavi, la _____ sarà nelle condizioni di soddisfare innanzitutto gli obblighi di restituzione derivanti dal Finanziamento interinale, di cui si chiede il riconoscimento della prededuzione, nonché di garantire a tutti i creditori migliori prospettive di soddisfacimento.

5. L'istanza, però, merita accoglimento limitatamente alle erogazioni del Finanziamento interinale non ancora effettuata alla data dell'autorizzazione medesima. Invero, l'art. 22 CCII non prevede l'autorizzazione del tribunale per il riconoscimento della prededuzione a finanziamenti già erogati in funzione dell'accesso alla composizione negoziata e/o per garantire la continuità aziendale e il migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ma contempla la possibilità dell'imprenditore di richiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, ai fini del riconoscimento della prededuzione, verificata la funzionalità degli stessi alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, invece, si è in presenza di un finanziamento già contratto dall'istante e in gran parte già erogato prima della presentazione dell'istanza al tribunale ai sensi dell'art. 22 CCII.

Tale disposizione differisce dall'art. 99 CCII dettato in materia di finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo, anche se promosso ai sensi dell'art. 44 CCII, il quale prevede due diversi tipi di finanziamenti prededucibili, ossia i finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione, disciplinati dai commi da 1 a 4 dell'art. 99 cit., noti anche come *finanza interinale*, e i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di accesso alla procedura, contemplati dal comma 5 dell'art. 99 cit. e noti pure come *finanza ponte*.

Ebbene, si ritiene che la *finanza interinale* possa essere erogata solo dopo che sia intervenuta l'autorizzazione del tribunale, come si ricava dal contenuto dell'art. 99 co. 1, CCII, secondo cui il debitore chiede al Tribunale l'autorizzazione "*a contrarre finanziamenti*", per cui è indubbio che prima della pronuncia giudiziale non debba essere avvenuta la stipula del contratto, che, a sua volta, necessariamente precedente all'erogazione.



Diversamente, nell'ipotesi di *finanza ponte*, dall'art. 99, co. 5, CCII si evince che il Tribunale è chiamato solo a disporre la prededuzione, ovvero a riconoscere un determinato rango ad un credito sorto per effetto di un'erogazione già avvenuta.

E' stato, dunque, sostenuto che ai fini dell'erogazione dei c.d. finanziamenti interinali, di cui al comma 1 dell'art 99 CCII, è necessario ottenere l'autorizzazione del giudice prima dell'erogazione degli stessi, potendosi trattare, diversamente, di c.d. finanza ponte, se erogata in funzione dell'accesso al concordato, in relazione alla quale il tribunale può essere chiamato solo a valutare i presupposti per il riconoscimento della prededuzione (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, 25.6.2024).

Tale distinzione non è prevista, invece, dal legislatore con riferimento ai finanziamenti prededucibili dell'impresa che abbia fatto accesso alla composizione negoziata.

Invero, le diverse ipotesi del comma 1 dell'art. 22 CCII (lett. a, b e c) fanno tutte riferimento all'autorizzazione "*a contrarre finanziamenti*" ai fini del riconoscimento della prededuzione e non già anche a "*finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura*" (art. 99, co. 5, cit.), come invece espressamente contemplato per la diversa procedura del concordato preventivo, anche se proposto ai sensi dell'art. 44 CCII.

La lettera della legge è, dunque, chiara e non consente una diversa interpretazione della volontà del legislatore tale da includere nella disciplina dettata per la composizione negoziata ogni finanziamento già stipulato e già erogato prima dell'autorizzazione del tribunale.

Del resto dalla Relazione illustrativa al c.d. Decreto correttivo *ter*, che ha modificato l'attuale testo dell'art. 22 in commento, si ricava che "*nella lettera a) dell'articolo 22, a fronte di dubbi sollevati, sul punto, da parte degli operatori, si è chiarito che l'autorizzazione rileva ai soli fini della prededuzione. Posto che l'assenza di spossessamento consente all'impresa di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie o riattivare le linee di credito - ma anche, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, di farsi finanziare dai soci o da una o più società appartenenti al medesimo gruppo - l'intervento del tribunale è previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato*".



Dunque, se l'imprenditore che acceda ad un percorso di composizione negoziata della crisi non subisce alcuna limitazione dei propri poteri decisionali e gestionali e, dunque, è libero di contrarre finanziamenti, senza che occorra alcun provvedimento di autorizzazione, qualora invece abbia interesse a che il credito derivante dal finanziamento sia assistito dalla particolare garanzia per la restituzione che discende dalla prededuzione deve richiedere l'autorizzazione "a contrarre" il finanziamento per l'appunto "ai fini del riconoscimento della prededuzione", senza possibilità che tale autorizzazione possa intervenire postuma, una volta che il finanziamento sia già stato stipulato e, come nel caso di specie, anche erogato.

Ciò del resto è in qualche misura confermato ulteriormente dall'introduzione del comma 1 *bis* dell'art. 22 CCII, il quale chiarisce che le autorizzazioni richieste dall'impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l'assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l'attività posta in essere per la ristrutturazione, comporta che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della relazione finale dell'esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell'istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc., come espressamente recita la Relazione illustrativa).

La previsione della possibilità che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione del tribunale possa avvenire non solo prima ma anche dopo la conclusione della composizione negoziata esclude, invece, la possibilità che l'efficacia di tale autorizzazione possa retroagire ad epoca precedente alla stessa, perché una tale possibilità non è stata in alcun modo prevista dal legislatore né è altrimenti ricavabile in via interpretativa dal chiaro e inequivoco contenuto letterale delle disposizioni in commento.

Pertanto, l'istanza non può trovare accoglimento relativamente all'autorizzazione al riconoscimento della prededuzione per la parte del finanziamento già erogata, par ad € 1.499.208,19.



6. Diversamente, invece, si ritiene di poter disporre per la parte del finanziamento non ancora erogato.

Se è vero, infatti, che la norma in commento non può che interpretarsi che come possibilità dell'impresa di chiedere ed ottenere autorizzazione a contrarre un finanziamento, ai fini del riconoscimento della prededuzione, è pur vero che il mutuo è un contratto reale ed efficacia obbligatoria, che si perfeziona nel momento in cui il denaro esce dal patrimonio del mutuante e viene acquisito al patrimonio del mutuatario (cfr. per tutte App. Roma, Sez. spec. Impresa, 19/08/2024, n.5457), a prescindere che la *datio rei* sia giuridica e non fisica, atteso che la natura reale del contratto comporta che esso si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o anche con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (cfr. App. Firenze, sez. II, 25/09/2023, n.1924).

Sulla scorta di tali principi, considerato che, nonostante l'accordo ad erogare il finanziamento fino ad un massimo di € 3.000.000, raggiunto dall'istante con la società finanziatrice, questa non ha posto i relativi importi nella disponibilità materiale né giuridica della _____, riservandosi di erogarli a semplice richiesta, il contratto deve ritenersi non ancora perfezionato per gli importi allo stato non corrisposti.

Pertanto, per tale parte, pari ad € 1.500.791,81, l'autorizzazione a contrarre il finanziamento prededucibile può essere accolta, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 22 CCII, come su argomentato.

7. Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del presente procedimento.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso promosso ai sensi dell'art. 22 CCII, autorizza _____ a contrarre con _____ finanziamento prededucibile dell'importo di € 1.500.791,81;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Napoli, li 8.4.2025

Il giudice

dr. Ilaria Grimaldi

